



Federico Soffritti
Gruppo Fratelli d'Italia

Ferrara, 15/01/2024

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al. Sig. Sindaco del Comune di Ferrara

Oggetto: Ordine del giorno in merito alla revisione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare da parte della Regione Emilia Romagna.

Ai sensi dell'art. 101 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si presenta la seguente delibera:

PREMESSO

Che con la delibera del 18 dicembre u.s., la Regione Emilia Romagna, ha stabilito nuovi criteri in merito alla gestione degli alloggi popolari regionali, sostenendo che *"Il requisito di storicità della residenza o dell'attività lavorativa non deve essere ulteriormente valorizzato dai Comuni, i quali non potranno inserire la residenzialità storica anche all'interno dei criteri scelti e dettagliati nei propri regolamenti ai fini della determinazione di punteggi premiali nelle graduatorie ERP"* (fonte: <https://www.modenatoday.it/politica/emilia-romagna-toglie-residenza-case-popolari.html>) ;

La norma così concordata prevede la impossibilità per i comuni di poter determinare una premialità in graduatoria a chi risiede o lavora da molto tempo sul territorio in sede di assegnazione dell'alloggio, mentre mantiene il criterio di residenza anagrafica o attività lavorativa stabile in ambito regionale da almeno 3 anni come criterio di accesso alle liste;

OSSERVATO

Che l'assessore regionale alle politiche territoriali e abitative, Barbara Lori ha dichiarato alla stampa che tale decisione va *"nella stessa direzione della sentenza del Tribunale di Ferrara che nel 2021 ha definito discriminatorio il regolamento del Comune di Ferrara proprio per quanto riguarda il meccanismo di premialità nei punteggi collegato al criterio della residenzialità storica"* (fonte: <https://www.modenatoday.it/politica/replica-regione-case-popolari-gennaio-2024.html>);

Che tale affermazione risulta essere per lo meno imprecisa in quanto la suddetta sentenza (rif. fonte: <https://www.sunia.info/wp-content/uploads/2021/07/trib-Ferrara-ricorso-6-Luglio-2021.pdf>) recitava che *“Deve pertanto accertarsi il carattere discriminatorio del regolamento comunale del 2.3.2020, laddove prevede un meccanismo di punteggio preponderante rispetto agli altri indici di cui alla lett. E.1., Tabella B), senza la previsione di un tetto massimo, il quale per essere proporzionato e coerente con la finalità della disciplina dovrebbe essere comunque inferiore a quello stabilito per tutti gli altri criteri, maggiormente indicativi dello stato di bisogno abitativo, onde evitare che una mobilità territoriale (maggiormente riscontrabile tra gli stranieri) sia sufficiente a superare la considerazione di una grave situazione di bisogno abitativo.”* ovvero che non stabiliva discriminatorio il criterio di residenzialità storica (per altro previsto dalle normative regionali) bensì la sua preponderanza rispetto ad altri criteri quali quello del bisogno abitativo;

Che la stessa sentenza del tribunale stabiliva altresì che: *“Il Comune è infatti l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e, pertanto, la valorizzazione adeguata della residenzialità (nell'ambito della prestazione di un servizio sociale reso alla comunità locale), in termini di prospettiva di stabilità (come richiesto dalla Corte Costituzionale) ma anche di valorizzazione, non eccessiva né preponderante della residenza storica (rispetto agli indicatori del bisogno abitativo che si mira in effetti a soddisfare) nell'ambito del territorio comunale, non appare discriminatoria o irragionevole, poiché giustificata dalla funzione stessa dell'ente locale.”* contraddicendo, di fatto, le affermazioni superficiali dell'Ass. Lori;

CONSIDERATO

Che la nuova linea di indirizzo adottata dalla Regione Emilia Romagna, a guida del Partito Democratico, appare superficiale e sprovveduta, avvalorata da principi non coerenti con gli indirizzi legislativi attuali che prediligono un sempre più maggior coinvolgimento degli enti territoriali più vicini al cittadino, questa normativa deresponsabilizza le istituzioni stesse non garantendo più la stessa libertà precedentemente in possesso degli amministratori dei Comuni;

Che la Regione, con tale disposizione di fatto, estromette l'autonomia decisionale comunale nella individuazione dei criteri che ritiene più consona per l'erogazione dei servizi sul proprio territorio, delegittimando questi ultimi nella gestione dei propri servizi e sminuendo il principio della rappresentabilità della comunità dello stesso ente locale;

Che la stessa Regione disconosce il valore sociale ed economico apportato dai propri cittadini all'interno della comunità in cui appartengono, cancellando ogni valore di identità culturale e territoriale nonché di incentivo alla partecipazione dei medesimi alla cura e allo sviluppo del proprio territorio e, allo stesso tempo, non permettendo ai comuni di intervenire in maniera adeguata a

supporto dei propri residenti, non potendo sviluppare così politiche di garanzia per chi ha dimostrato valore e partecipazione all'interno della propria comunità cittadina;

Che tale scelta altresì potrebbe disallineare anche le politiche sociali degli stessi comuni verso i propri residenti non potendo più garantire iter di salvaguardia per le famiglie del territorio seguite dai propri servizi sociali nel lungo periodo, non potendo agganciare più le azioni di tutela e/o assistenziali alle politiche abitative;

ATTESTATO

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco, la Giunta e gli Assessori competenti, a:

- Intervenire presso la Regione Emilia Romagna, in tutte le sedi opportune, affinché venga ritirata la delibera del 18 dicembre che introduce i nuovi criteri di assegnazione regionali e di gestione degli alloggi popolari;
- Sollecitare tutti i rappresentanti territoriali presso l'ente Regionale e non solo, al fine di favorire un processo di mantenimento degli attuali criteri e di assegnazione a favore della discrezionalità ponderata dell'ente locale.

In fede,

Federico Soffritti
Gruppo Fratelli d'Italia